CI T TÀ DI AM AN TE A

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 09824291-

Fax. 098241013 Cod. Fisc. 86000330786

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI – ANNO 2017

ORDINANZA N° <u>55</u> del 04 luglio 2017

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.ii; **Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica; Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuto necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno del centro abitato, al fine di prevenire pericoli di incendi, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione, ad evitare situazioni di allagamenti;

Richiamato l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", che fa obbligo, ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di: - mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada; - tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria);

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

ART.1

Durante il periodo compreso tra il 04 LUGLIO ed il 06 OTTOBRE 2017 è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Amantea:

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco:
- esercitare attività pirotecnica non comunicata e/o autorizzata;

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)

Pubblicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. 714

Dal 0 4 1 116, 2017

Al 06 0 11 2017



ART. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

ART. 4

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e/o agli obblighi previsti della presente Ordinanza, saranno punite con:

- art. 1: sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo le procedure della L. n° 689 del 24.11.1981 e s.m.i., con la sanzione accessoria che sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;
- art. 2: sanzione amministrativa da euro 148,00 a euro 594,00, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi;
- art. 3: sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14, a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n°353/2000;

ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 11 della L. n. 353/2000, salvo che il fatto non sia sanzionato da altra disposizione normativa.

I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. La presente disposizione viene trasmessa via Pec al Prefetto di Cosenza, al Presidente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Cosenza, al Comando Polizia Provinciale di Cosenza, al Corpo Forestale dello Stato di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di Amantea.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata.

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO tel. 115;
- CORPO FORESTALE tel. 1515;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI AMANTEA tel. 0982/41000;
- OUESTURA DI COSENZA tel. 0984/898011;

DISPONE

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale. Inserita nel sito ufficiale del Comune http://comuneamantea.gov.it/

Dalla Residenza Municipale, 04 luglio 2017

Il Sindaco

Dott. Mario PIZZINO

Città di Amantea
(Provincia di Cusenza)
Pubblicazione all'Albo Pretorio
N° Reg. 414
Dal 0 4 LUG, 2017
Al 06 011 2013

